DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Art. 4

Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori

Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.

Versione in vigore dal 23 settembre 2015, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Estremi	Legge 18 agosto 2015, n. 141
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-agricoltura-sociale/art-4-disposizioni-in-materia-di-organizzazioni-di-produttori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it